REGISTRO UFFICIALE Prot. n. **0017263** - 06/12/2013 - USCITA Titolario: A.30.1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia Ufficio VIII – Servizio legale

Ai dirigenti responsabili degli uffici dell'U.S.R.

Loro sedi

Oggetto: personale docente della scuola - esercizio della professione forense - incompatibilità

In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti in argomento si ritiene opportuno formulare a riguardo alcune riflessioni.

L'esercizio della professione di avvocato per il personale docente è consentito dall'art. 508 del D.L.vo 297/94, espressamente richiamato dall'art. 53, comma 1, del D.L.vo 165/2001 (incompatibilità, cumulo d'impieghi).

Segnatamente, il comma 15 dell'art. 508 consente al personale docente l'esercizio di libere professioni (la norma non fa alcuna differenza tra avvocati, commercialisti ecc.) che siano compatibili con l'orario d'insegnamento e di servizio e che non sia di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside (ora del dirigente scolastico).

A tal riguardo, si devono richiamare le recenti disposizioni della Legge 31.12.2012 n. 247, (nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che nel prevedere che la professione di avvocato sia incompatibile con qualsiasi attività di lavoro subordinato, anche se con orario di lavoro limitato (art.18, n.1, lett. d), all'art. 19 stabilisce che l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nelle università, nelle scuole secondarie pubbliche e private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

Ciò chiarito, occorre definire quali siano le condizioni e quali i vincoli entro cui è consentito l'esercizio della professione di avvocato al personale docente al fine di evitare il sorgere di possibili conflitti tra le due posizioni, il contrasto tra interesse privato del pubblico dipendente e tutela dei superiori interessi di buon andamento e imparzialità della p.a. che il docente in quanto pubblico dipendente ha l'obbligo di osservare e garantire nell'espletamento delle proprie funzioni.

Utili indicazioni in tal senso offre la lettura della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n.11833 del 16 maggio 2013, su cui si è già richiamata l'attenzione delle SS.LL.

La pronuncia affronta la specifica problematica della vigenza della Legge 25 novembre 2003, n. 339 (norme in materia di incompatibilità all'esercizio della professione di avvocato), - che espressamente vieta ai dipendenti della p.a., anche *part-time*, di svolgere la professione di



avvocato -, in rapporto a tutte quelle norme, anche di diritto comunitario, che successivamente hanno liberalizzato l'attività di avvocato.

In linea con due precedenti sentenze della Corte Costituzionale (sent. n. 390 del 25.11.2006 e sent. n. 166 del 27.06.2012) ed una sentenza della Corte di Giustizia (C. 225/09), la sentenza n.11833 della Cassazione chiarisce in modo inequivoco che l'incompatibilità tra impiego pubblico, anche part – time, ed esercizio della professione di avvocato risponde ad esigenze specifiche di tutela dell'interesse pubblico, correlate proprio alla particolare natura di tale attività ed ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro pubblico dipendente.

Poiché la Legge 339/03 tutela interessi di rango costituzionale quali l'imparzialità ed il buon andamento della p.a. (art.97 Cost.), l'effettività del diritto di difesa (art.24 Cost.), l'obbligo di fedeltà del pubblico dipendente alla Nazione (art.98 Cost.), la Cassazione conferma la legittimità e la correttezza della disciplina in essa contenuta sull'incompatibilità tra pubblico impiego e professione di avvocato, peraltro confermata dalla recente legge di riforma forense cui si è fatto cenno (art.18 Legge 247/2012).

Conclusivamente, dalla lettura sistematica della normativa richiamata, risulterebbe che il docente, a differenza di altri pubblici dipendenti, possa esercitare la professione forense sia pure previa autorizzazione del dirigente scolastico e nel rispetto di precisi vincoli che possono desumersi, in via generale, dall'art. 1, comma 56 *bis*, della stessa L.662/96 a cui si è fatto cenno.

Tali limitazioni consistono essenzialmente nel divieto di assumere il patrocinio legale in controversie nelle quali sia parte l'amministrazione (scuola) e nel divieto di assumere incarichi professionali che siano dalla stessa conferiti.

A riguardo occorre sottolineare che il dirigente scolastico nell'esaminare la richiesta di autorizzazione alla libera professione del docente è chiamato anzitutto a svolgere un'attenta valutazione dell'eventuale pregiudizio che la stessa possa arrecare all'assolvimento delle attività inerenti la funzione ed il servizio da parte dello stesso e, se del caso, è opportuno che vi opponga diniego.

Parimenti, è necessario che il dirigente acquisisca dal docente una dichiarazione con cui questi s'impegni a rispettare i predetti vincoli nell'esercizio della professione e che, in presenza di elementi certi di loro violazione, egli proceda a segnalare la condotta al competente Consiglio dell'Ordine per le iniziative di competenza. In tale ipotesi ricorrono peraltro anche i presupposti per l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del docente da parte dell'amministrazione.

E' infine opportuno che il funzionario delegato alla difesa in giudizio ai sensi dell'art.417bis c.p.c. eccepisca la nullità degli atti posti in essere dal difensore della controparte quando egli sia anche docente e svolga attività di patrocinio in palese violazione dei limiti posti dall'art. 1, comma 56 bis, della L.662/96 contro l'amministrazione scolastica.

Il Dirigente Luciana Volta

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 2 DEL Decreto LEGISLATIVO N. 39/1993

